

## Allegato "A"



*Comune di Arielli*

PROVINCIA DI CHIETI

c.a.p. 66030 ARIELLI P.zza Crognali n. 08

- Tel.: 0871/93.01.11 fax 0871/93.07.83

---

P.I.: 00199350695

e-mail: [comunearielli@comune.arielli.ch.it](mailto:comunearielli@comune.arielli.ch.it)

sito WEB: [www.comune.arielli.ch.it](http://www.comune.arielli.ch.it)

<p><b>REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE E LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI</b></p>
---

***(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20/12/2021)***

## Indice generale

<b>TITOLO I</b> .....	4
<b>DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI</b> .....	4
Articolo 1 - Oggetto e finalità. ....	4
Articolo 2 - Quadro delle competenze. ....	4
Articolo 3 - Classificazione degli impianti sportivi comunali.....	5
Articolo 4 - Classificazione delle attività sportive.....	5
Articolo 5 – Tipologie di concessioni. ....	5
Articolo 6 – Programmazione delle assegnazioni in uso degli impianti sportivi. ....	5
Articolo 7 – Requisiti per l'assegnazione delle concessioni in uso.....	6
<b>TITOLO II</b> .....	7
<b>CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA ECONOMICA</b> .....	7
Articolo 8 – Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica.....	7
Articolo 9 – Durata delle concessioni.....	7
Articolo 10 – Obblighi del concessionario. ....	7
<b>TITOLO III</b> .....	8
<b>CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SENZA RILEVANZA ECONOMICA</b> .....	8
Articolo 11 – Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica.....	8
Articolo 12 – Durata delle concessioni.....	8
Articolo 13 – Criteri generali per la scelta dell'affidatario per gli impianti sportivi a rilevanza non economica .....	8

<b>TITOLO IV</b> .....	10
<b>OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI E/O UTILIZZATORI DEGLI IMPIANTI</b> .....	10
Articolo 14 - Obblighi del Concessionario e/o utilizzatore dell'impianto .....	10
Articolo 15 - Manutenzione ordinaria e straordinaria.....	11
Articolo 16 - Attrezzature e beni mobili. ....	12
<b>TITOLO V</b> .....	13
<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b> .....	13
Articolo 17 - Norme di rinvio. ....	13
Articolo 18 - Norme transitorie.....	13
Articolo 19 – Eventi di protezione civile.....	13
Articolo 20 - Entrata in vigore e abrogazione di norme .....	13

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI**

#### **Articolo 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi a Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e delle strutture concesse in locazione e fruite dalla pubblica utenza e messe a disposizione del mondo sportivo.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinate all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.
3. L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie d'utenza la possibilità d'accesso agli impianti.

#### **Articolo 2 - Quadro delle competenze**

1. Il Consiglio comunale:
  - a) individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive e motorie;
2. La Giunta Comunale:
  - b) stabilisce nell'ambito della disciplina generale o degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, le tariffe e le quote di contribuzione per l'uso degli impianti e le eventuali agevolazioni e svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
  - c) definisce gli indirizzi per la scelta del concessionario e/o utilizzatore della gestione degli impianti
  - d) provvede, a seguito di apposita istruttoria tecnica, ad approvare le opere di miglioria e di manutenzione straordinaria.
  - e) definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti
3. Il Responsabile dell'Ufficio Competente:
  - f) provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, e all'affidamento della gestione e all'assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente Regolamento.
  - g) definisce tempi e modalità del procedimento per l'accoglimento delle richieste di assegnazione in uso degli impianti;
  - h) provvede alla concessione e assegnazione in uso degli impianti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento ed esercita i conseguenti compiti di vigilanza e controllo;
  - i) esercita ogni altro compito gestionale inerente allo sviluppo del sistema degli impianti sportivi e la gestione dei relativi contratti.

### **Articolo 3 - Classificazione degli impianti sportivi comunali**

1. Gli impianti sportivi comunali, in base all'analisi sulla presenza o meno di operatori economici potenzialmente interessati in un mercato concorrenziale, si distinguono in:

- j) impianti aventi rilevanza economica;
- k) impianti senza rilevanza economica.

2. Gli impianti che per la loro particolare struttura e funzionalità, per la tipologia delle attività e delle iniziative che vi si svolgono e per l'ampiezza dell'utenza servita, sono produttivi di utili, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza economica. Tali impianti saranno affidati mediante procedura ad evidenza pubblica.

3. Tutti gli altri impianti che, per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione sono individuati come impianti senza rilevanza economica. Tali impianti avranno differenti forme di affidamento secondo le normative di settore.

### **Articolo 4 - Classificazione delle attività sportive**

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati in primo luogo a favorire la diffusione delle attività sportive e motorie considerate come importante occasione di crescita individuale e di benessere rivolta a tutti i cittadini.

2. Gli impianti sportivi comunali sono concessi per:

- a) attività sportive e motorie inserite nell'ambito delle programmazioni didattiche e curricolari delle diverse istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale;
- b) attività sportive agonistiche promosse da Enti, Associazioni, Società Sportive affiliate al CONI o ad Enti di Promozione Sportiva legalmente riconosciuti;
- c) attività sportive amatoriali motorie formative e ricreative a favore di giovani, anziani, disabili, adulti, bambini promosse dall'associazionismo sportivo.

### **Articolo 5 – Tipologie di concessioni**

1. Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti e vengono effettuate in base alle modalità disciplinate nel presente regolamento:

- l) assegnazione in uso (OCCASIONALE O ANNUALE);
- m) concessione per la gestione di impianti senza rilevanza economica;
- n) concessione per la gestione di impianti con rilevanza economica.

### **Articolo 6 – Programmazione delle assegnazioni in uso degli impianti sportivi**

1. Alla programmazione ed all'assegnazione in uso di tutti gli impianti sportivi comunali per le attività di promozione e di avviamento alla pratica sportiva, per le sedute di allenamento, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali provvede il competente ufficio del Comune di Arielli.

2. L'uso degli impianti sportivi situati negli edifici scolastici, nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole, è determinato dal competente ufficio del Comune di Arielli sulla base

delle norme di cui alle leggi n° 517/1977 e n° 23/1996.

3. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.

4. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia.

5. L'assegnazione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'atto di concessione.

### **Articolo 7 – Requisiti per l'assegnazione delle concessioni in uso**

1. Le assegnazioni in uso finalizzate allo svolgimento di attività programmate hanno durata annuale e vengono rilasciate dall'Ufficio competente del Comune di Arielli per favorire:

a) associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, iscritte al registro nazionale Coni e che svolgono le loro attività senza fini di lucro;

b) discipline sportive associate;

c) consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare per la gestione dei complessi sportivi.

2. Uno stesso impianto sportivo può essere concesso a uno o più soggetti aventi i requisiti sopra citati compatibilmente con gli orari richiesti.

3. I soggetti affidatari della gestione sono individuati secondo procedure ad evidenza pubblica, sulla base dei seguenti requisiti ai quali vengono attribuiti dei punteggi omogenei e proporzionati:

a) Rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticate

b) Radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, con preferenza per i soggetti che hanno sede legale nel Comune di appartenenza dell'impianto stesso;

c) Numero di tesserati o iscritti per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;

d) Attività sportive in favore dei diversamente abili;

e) Anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;

f) Esperienza nella gestione di impianti sportivi;

g) Qualificazione degli istruttori e degli allenatori

h) Servizi offerti a prezzi di costo oppure gratuiti verso i cittadini residenti rispetto a quelli esterni;

i) Anzianità di affiliazione alle Federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuta dal Coni;

j) Anzianità iscrizione al registro CONI;

## **TITOLO II**

### **CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA ECONOMICA**

#### **Articolo 8 – Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi rilevanza economica**

1. L'Amministrazione Comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi, valuta l'opportunità di concederne a terzi la gestione degli impianti con rilevanza economica nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.
2. Devono essere, in ogni caso, rispettati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.

#### **Articolo 9 – Durata delle concessioni**

1. La durata delle concessioni varia a seconda della tipologia di impianto sportivo e viene stabilita nel relativo contratto di concessione.

#### **Articolo 10 – Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario dovrà attenersi agli obblighi generali stabiliti nell'articolo 14 del presente regolamento e a quelli espressamente definiti nel contratto di concessione.

### **TITOLO III**

## **CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SENZA RILEVANZA ECONOMICA**

### **Articolo 11 – Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica**

1. L'Amministrazione Comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi senza rilevanza economica, valuta l'opportunità di concedere a terzi, mediante apposita convenzione, la gestione esclusiva degli impianti ai soggetti indicati all'articolo 7 del presente Regolamento nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

2. L'Amministrazione comunale può procedere all'affidamento diretto sulla base della normativa regionale (LR 27/2012) qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) qualora sul territorio di riferimento sia presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;
- b) qualora il servizio di gestione dell'impianto sia affidato direttamente a società a capitale interamente o maggioranza pubblica costituita nelle forme dell'articolo 90 comma 17 lettera c della Legge 27-12-2002 n.289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);
- c) qualora i soggetti sportivi operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscano un unico soggetto sportivo.

### **Articolo 12 – Durata delle concessioni**

1. La durata delle concessioni varia a seconda della tipologia di impianto sportivo e viene disciplinata nell'atto di concessione.

### **Articolo 13 – Criteri generali per la scelta dell'affidatario per gli impianti sportivi a rilevanza non economica**

1. Nella scelta dell'affidatario, che sarà operata dall'Ufficio competente, si tiene conto di norma:

- a) dell'esperienza nel Settore;
- b) della qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati;
- c) dell'organizzazione di attività a favore dei giovani, degli adulti, dei diversamente abili e degli anziani;
- d) della qualità del progetto di gestione;
- e) della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
- f) della costituzione di ATS e dell'aggregazione di soggetti operanti sul territorio;
- g) di eventuali altri criteri, correlati alla specificità dell'impianto;

2. Lo stesso soggetto può essere concessionario di più impianti, se aggiudicatario di gara. In questo



caso nell'assegnazione di impianti successivi al primo, a parità di punteggio, sarà data priorità a quei soggetti aventi titolo, privi di impianti.

## TITOLO IV

### OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI E/O UTILIZZATORI DEGLI IMPIANTI

#### Articolo 14 - Obblighi del Concessionario e/o utilizzatore dell'impianto

1. I concessionari e/o utilizzatori di qualsiasi tipologia di impianto sportivo sono obbligati a:
  - a) rispettare e far rispettare il patrimonio comunale, anche mantenendo pulite tutte le attrezzature dopo il loro uso;
  - b) rispettare e far rispettare le norme generali di uso e di comportamento;
  - c) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti o spettatori alle attrezzature mobili e/o immobili in concessione e/o assegnazione in uso. Nel caso di contemporaneo utilizzo dell'impianto da parte di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime. Qualora i danni siano prodotti da squadre ospiti, sono ritenute responsabili per queste ultime le squadre concessionarie e/o utilizzatrici di impianti e l'Ente organizzatore. A tal fine il concessionario e/o utilizzatore dell'impianto prima del rilascio della concessione e/o assegnazione in uso dovrà esibire copia della polizza assicurativa RCT appositamente stipulata;
  - d) utilizzare l'impianto solo per l'uso previsto nella concessione e/o assegnazione in uso, salvo diversa espressa autorizzazione da parte del Settore competente;
  - e) regolare l'accesso all'impianto assegnato in modo che sia sempre garantita la presenza di almeno un tecnico o dirigente accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società o gruppo di utenti, anche di ogni eventuale danno arrecato alle strutture; regolare l'accesso di mezzi di trasporto (velocipedi compresi) nelle aree di pertinenza agli impianti dati in concessione e/o assegnazione in uso, limitando l'accesso ai soli mezzi di proprietà del concessionario e/o utilizzatore, al fine di garantire la destinazione d'uso delle pertinenze e dell'immobile tutto, aree cortilizie comprese, al fine di vietare il permanere di mezzi che possano ostacolare i soccorsi o il deflusso dalle uscite di sicurezza. La mancata osservanza di questa disposizione comporta la revoca della concessione, stante il pericolo insito nell'inosservanza della stessa;
  - f) consentire l'accesso al pubblico solo negli impianti idonei ad ospitare spettatori, in numero non superiore a quello previsto dalle normative del pubblico spettacolo;
  - g) riparare, in tempi congrui, eventuali danni agli impianti e alle attrezzature comunali causati da negligenza o inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento. Qualora il concessionario e/o utilizzatore non provveda alla riparazione dei danni arrecati, il Settore competente procederà all'addebito diretto e totale dei costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la riconduzione in pristino dell'impianto e delle sue attrezzature;
  - h) prestare il primo soccorso a coloro che sono presenti nell'impianto, avvisando tempestivamente il Servizio di Emergenza dell'Azienda Sanitaria Locale e utilizzando i presidi di primo soccorso, previsti dalle rispettive federazioni e dagli enti di promozione sportiva, disponibili presso gli impianti medesimi;

- i) informare i propri affiliati relativamente all'obbligo di osservanza delle disposizioni del presente Regolamento;
- j) per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie;
- k) il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia;
- l) le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

2. Gli utilizzatori degli impianti sportivi in uso annuale e occasionale sono inoltre tenuti a:

- a) versare al Comune le tariffe stabilite annualmente in sede di approvazione di Bilancio comunale dal Consiglio Comunale medesimo, nelle modalità e termini previsti, evitando di diventare morosi.
- b) rispettare gli orari indicati nell'assegnazione in uso.

3. I concessionari degli impianti sportivi a rilevanza economica e senza rilevanza economica a seguito della stipula della concessione sono tenuti alla copertura dei costi delle utenze preferibilmente provvedendo alla voltura delle stesse salvo diversa condizione contrattuale; gli stessi concessionari sono autorizzati alla riscossione delle tariffe stabilite annualmente dall'amministrazione Comunale; è vietato richiedere tariffe superiori a quelle stabilite dal Comune di Arielli; l'inosservanza di tale disposizione può portare alla revoca immediata dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale.

### **Articolo 15 - Manutenzione ordinaria e straordinaria**

1. Il Concessionario e/o utilizzatore dell'impianto è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.
2. Il concessionario e/o utilizzatore dell'impianto è tenuto, inoltre, alla sorveglianza, custodia e pulizia degli impianti e degli altri locali utilizzati (servizi igienici, spogliatoi ecc.) assumendosene i relativi oneri.
3. L'Amministrazione comunale è tenuta a provvedere a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.
4. Il Concessionario e/o utilizzatore dell'impianto, potrà svolgere, previo consenso dell'Amministrazione Comunale opere di manutenzione straordinaria secondo il quadro normativo e regolamentare vigente.
5. Per i concessionari degli impianti sportivi a rilevanza economica e senza rilevanza economica, al momento della consegna dell'impianto verrà redatto un verbale che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto compreso l'inventario dei beni mobili.

## **Articolo 16 - Attrezzature e beni mobili**

1. E' fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
2. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione comunale al concessionario e/o utilizzatore dell'impianto possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 17 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto o citato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

#### **Articolo 18 - Norme transitorie**

1. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite; è facoltà del Comune di Arielli e del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni stabilite dal presente Regolamento.

#### **Articolo 19 – Eventi di protezione civile**

1. In caso di calamità naturali e/o di grandi eventi che richiedessero l'immediata disponibilità di spazi pubblici per fronteggiare situazioni inerenti alla protezione civile, tutti gli impianti potranno essere utilizzati, senza preavviso alcuno e senza che né gestore né utenza possano pretendere nessun tipo di indennizzo, rimborso o rivalsa.

#### **Articolo 20 - Entrata in vigore e abrogazione di norme**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune ed sostituisce in toto tutte le altre disposizioni nella materia che regola.